



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 05/09/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 1103

Decreto Ministeriale 14.12.2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica" - art. 7 e D.G.R n. 30/2002. Modalità di effettuazione dei controlli.

L'Assessore all'Agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Meccanizzazione Agricola - Utenti Motori Agricoli, confermata dal Dirigente Responsabile del Settore Ispettorato Compartimentale Agricoltura e Alimentazione riferisce:

- Il decreto ministeriale 14.12.2001 n.454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica", all'art. 7 indica gli adempimenti dell'ufficio regionale propedeutici e conseguenti la concessione del beneficio per evitare, tra l'altro, duplicazioni di assegnazioni di oli minerali per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni.

Gli adempimenti ivi previsti sono di seguito elencati:

1. esaminare le dichiarazioni rese dai beneficiari, relative ai consumi ed all'utilizzo di carburante;
2. controllare che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati in fase di precedente assegnazione;
3. verificare le rimanenze di prodotti dichiarate;
4. effettuare eventuali raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari;
5. verificare la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate e quanto effettivamente realizzato;
6. vigilare sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'ammissione al beneficio.

- Le procedure da seguire per l'assegnazione, indicate dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 30 del 12/02/2002 applicativa del D.M. 454/2001, obbligano gli uffici degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, che concedono il beneficio ad effettuare le operazioni di verifica di seguito elencate su tutte le istanze presentate e più precisamente:

1. esaminare le dichiarazioni rese dai beneficiari, relative ai consumi ed all'utilizzo di carburante;
2. controllare che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati in fase di precedente assegnazione;
3. verificare le rimanenze di prodotti dichiarate;
4. verificare la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate e quanto effettivamente realizzato.

- Occorre, con il presente atto, individuare procedure e modalità relative alla totalità dei controlli previsti dal D.M.454/2001 ed in applicazione di quanto disposto dalla predetta D.G.R. n. 30/2002.

- Prioritariamente è importante stabilire la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controllo.

- Gli adempimenti previsti dall'art.7 del D.M. 454/2001 non indicano percentuali di ditte da campionare.

Si ritiene opportuno, in assenza di riferimenti specifici, applicare una norma di rango primario quale il

Reg. CE n. 2064/97 recante " Modalità di applicazione del Reg. CEE n 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri" che all'art. 3) comma 2 indica una percentuale di beneficiari, da sottoporre a controllo, pari almeno al 5% degli stessi.

E' fatta salva la possibilità per i Dirigenti Responsabili degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio di incrementare tale percentuale del 5% qualora particolari situazioni lo richiedessero.

- Considerato che le concessioni di carburante agevolato per l'agricoltura sono effettuate secondo il parametro ettaro /coltura, con assegnazione media standardizzata su quantità indicate da decreto ministeriale, si possono individuare tre livelli di assegnazioni corrispondenti a:

- a) carburante agevolato assegnato fino a litri 3.000;
- b) carburante agevolato assegnato da litri 3.001 fino a litri 6.000;
- c) carburante agevolato assegnato oltre litri 6.000.

Ovviamente le quantità di cui innanzi devono intendersi quale sommatoria di eventuali concessioni di carburante gasolio e benzina.

- Per ovvii motivi di opportunità, la percentuale maggiore dei controlli deve afferire le assegnazioni i cui quantitativi siano oltre 6000 litri.

- Per quanto innanzi si ritiene che, nei limiti di almeno il 5% come innanzi stabilito, le percentuali dei controlli da effettuare debbano suddividersi nel modo seguente, in rapporto alle classi come innanzi individuate:

- a) 10% del campione estratto per carburante agevolato assegnato fino a litri 3.000;
- b) 30% del campione estratto per carburante agevolato assegnato da litri 3.001 fino a litri 6.000;
- c) 60% del campione estratto per carburante agevolato assegnato oltre litri 6.000.

- L'estrazione dei nominativi da controllare, a campione, sarà effettuata da apposita commissione presieduta dal Dirigente Responsabile dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, o suo delegato e composta da n. 2 funzionari regionali dallo stesso nominati.

I nominativi delle ditte da sottoporre ad estrazione a campione saranno quelli riportati negli elenchi di cui all'art.3 comma 3 del D.M. 454/2001, inviati ogni bimestre all'Ufficio Tecnico di Finanza ed al Comando della Guardia di Finanza competenti per territorio.

L'estrazione sarà effettuata successivamente al 30 giugno allorquando saranno scaduti i termini per la richiesta di ammissione al beneficio.

Delle operazioni di estrazione del campione sarà redatto apposito verbale di cui copia sarà inviata all'Ufficio Meccanizzazione Agricola - Utenti Motori Agricoli del Settore I.C.A. e Alimentazione.

Si specifica che l'estrazione a campione non sospende l'assegnazione del carburante agevolato per le ditte estratte.

- Per le ditte sorteggiate a campione si procederà al controllo da parte dei funzionari regionali incaricati i quali redigeranno apposito verbale alla presenza della ditta beneficiaria la quale, qualora lo ritenesse, potrà inserirvi proprie dichiarazioni.

Al fine di utilizzare un modello di verbale di controllo unico per tutto il territorio regionale, si demanda la redazione dell'unico schema all'Ufficio Meccanizzazione Agricola - Utenti Motori Agricoli del Settore I.C.A. e Alimentazione di concerto con i Dirigenti responsabili degli ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio.

Il verbale di controllo dovrà riportare analiticamente le operazioni eseguite, quanto controllato, le relative risultanze, in applicazione dei punti indicati all'art. 7 del D.M. 454/2001.

In calce al verbale saranno apposte le firme dei funzionari incaricati e della ditta controllata oltre alla dicitura relativa ad eventuali ricorsi ex adverso, da inviarsi all'Ufficio Meccanizzazione Agricola - Utenti Motori Agricoli del Settore I.C.A. e Alimentazione, entro e non oltre trenta giorni dalla redazione e notifica dello stesso.

E' da considerarsi notifica il rilascio di copia del verbale all'atto della sottoscrizione.

Tale operazione sarà indicata in calce al medesimo verbale.

Le risultanze dei sopralluoghi saranno comunicate, prioritariamente, all'Ufficio Meccanizzazione Agricola - Utenti Motori Agricoli del Settore I.C.A. e Alimentazione per gli adempimenti consequenziali.

E' fatto salvo, In caso di contestazioni, il ricorso da parte dei beneficiari al Dirigente dell'Ufficio Meccanizzazione Agricola - Utenti Motori Agricoli del Settore I.C.A. e Alimentazione per le determinazioni consequenziali.

- Qualora il nominativo estratto fosse stato sottoposto a controllo per le superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari, il relativo verbale formerà oggetto della verifica per il presente beneficio.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale, di adottare il presente provvedimento.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art.4 comma 4 lettera k L.R.7/97.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di approvare le risultanze dell'istruttoria definitiva richiamata nelle premesse, con le proposte in essa contenute che qui di seguito si intendono come analiticamente ed integralmente trascritte.
- di incaricare la Segreteria della G. R. ad inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L. R. n. 13/94 art. 6 lettera g;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della G.R. Il Presidente della G.R.

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---